



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

### **COPIA**

Deliberazione

n° 145

del 02/09/2013

---

**Oggetto:** Convenzione tra i Comuni Geotermici di Santa Fiora - Arcidosso - Castel del Piano - Roccalbegna e L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il finanziamento dei progetti di area .-

---

L'anno duemilatredici, addì due del mese di settembre alle ore 10:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano	X	
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora	X	
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna		X
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano	X	
8	BRUGI MIRANDA	Sindaco Semproniano		X
			6	2

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 6 – Assenti 2 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Dr. FRANCO ULIVIERI, nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

## LA GIUNTA

### PREMESSO CHE:

L'Unione di comuni montani Amiata Grossetana, insieme ai comuni aderenti (Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Cinigiano, Roccalbegna, Castell'Azzara, Semproniano e Seggiano) sta realizzando un programma di assunzione delle funzioni comunali. Il processo (contingentato nei tempi anche per effetto della normativa legislativa intervenuta a partire dal D.L. 95/2012) si concluderà al 31/12/2013 con il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali degli enti aderenti fatta eccezione per i servizi anagrafici ed elettorali (di competenza statale);

la complessità del processo di aggregazione e di gestione associata di funzioni e servizi e le moltissime problematiche organizzative, logistiche ed economico-finanziarie che sono connesse con tale processo, postulano una fase di start up corrispondentemente lunga e complessa. Tale fase si è ulteriormente aggravata di problematiche e difficoltà a causa della contestuale sostanziale contrazione dei trasferimenti dello Stato e della Regione Toscana.

Nella fase di start-up dell'Unione di comuni sono necessari investimenti specialmente nel campo dell'ICT e della formazione del personale nonché nell'acquisizione di risorse coesenziali per la definizione di una equilibrata pianificazione strategica ed una programmazione fortemente orientata alla soddisfazione dell'utenza ed alla rendicontazione generale e selettiva nei confronti dei comuni aderenti e delle relative collettività locali; queste finalità non sono già patrimonio delle strutture organizzative esistenti che, peraltro, non possono essere incrementate alla luce della vigente legislazione finanziaria;

E' interesse di tutti i comuni aderenti, in coerenza con la costante esperienza maturata negli anni già con la estinta Comunità Montana (che aveva una base territoriale coincidente con l'Unione che alla stessa è succeduta a titolo universale) costruire una programmazione annuale e pluriennale incentrata su misure e progetti con valore ed impatto comprensoriale, nella consapevolezza che la tutela e lo sviluppo dei punti di forza del territorio spiega effetti benefici a prescindere dalla circoscrizione comunale di ubicazione prevalente; inoltre il coordinamento delle iniziative e delle programmazioni locali impedisce duplicazioni e inefficienze. In merito basti pensare a possibili iniziative o progetti di area come una pianificazione territoriale comprensoriale, la valorizzazione di particolari punti d'interesse turistico (si pensi al Giardino Spoerri) o di prodotti tipici di qualità (come le produzioni castanicole, olivicole o vitivinicole), il mantenimento e lo sviluppo di infrastrutture d'interesse comune (si pensi alle reti stradali comunali e vicinali o alle reti di telecomunicazione).

In tale ambito infatti per effetto dell'art. 32 del T.U. n. 267/2000 nel testo in vigore, l'Unione dei Comuni, costituita prevalentemente da Comuni Montani o parzialmente montani esercita in luogo della Comunità Montana le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44 secondo comma della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

In effetti la Unione di Comuni continua ad operare per le finalità descritte all'art. 1 della Legge 1102/71 che corrispondono alla promozione ed alla valorizzazione delle zone montane attraverso la predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo e piani territoriali per un armonico e coordinato progresso dell'intero territorio. Cio' ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale dei Comuni Montani o parzialmente montani dell'ambito ottimale dell'Unione. Rimango inalterate quindi in capo all'Unione le competenze e gli strumenti di azione indicati all'art. 2 della citata Legge 1102/71 (nuove norme per lo sviluppo della montagna) adattati ai principi descritti all'art. 1 della Legge 31.01.1994, n. 97 che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Il contesto normativo citato definisce interventi speciali per la montagna "le azioni organiche e coordinante dirette allo sviluppo globale della montagna" mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano perseguibili mediante azioni comprensoriali che interessino i seguenti profili:

<<...

*a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;*

*b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;*

*c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;*

*d) culturale e delle tradizioni locali. ...>>*

Quindi corrisponde alla missione istituzionale della Unione ed all'interesse dei Comuni che ne fanno parte operare per uno sviluppo socio-economico equilibrato dell'intero territorio dell'Unione attraverso misure azioni ed accordi collettivi che tendano ad elevare la qualità della vita e dei servizi offerti a standar omogenei per tutti i Comuni del territorio montano.

#### PREMESSO ALTRESI' CHE

I Comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano e Roccalbegna rientrano, in diversa misura, nell'area del bacino dei campi geotermici coltivati in Bagnore di Santa Fiora;

Gli stessi comuni, sulla base della L. 896/86 (oggi sostituita dal D.Lgs. 22/2010) e delle LRT. 45/97 e 39/2005, hanno sottoscritto, in data 20/04/2009, con Enel (soggetto concessionario dei campi geotermici), Regione Toscana, Comunità Montana Amiata Grossetano (oggi Unione di comuni) e altri enti locali interessati, l'ACCORDO VOLONTARIO ATTUATIVO del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007 denominato Accordo Generale sulla Geotermia;

Il richiamato accordo 20/04/2009, dando attuazione all'Accordo volontario territoriale attuativo del protocollo di intesa del 20 dicembre 2007 denominato Accordo generale sulla geotermia, detta tempi e procedure per l'erogazione del Fondo Geotermico, definito dall'articolo 4 comma 1 dello stesso e così composto nonché di ulteriori canoni, contributi e compensazioni previsti dall'art. 3 del richiamato accordo, che possono essere così sommariamente distinti:

- a) Contributi ex articolo 17 commi 3 lettera b) e 8 della L. 896/86 (ora articolo 16 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 22/2010);
- b) Somma aggiuntiva ex articolo 3 del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007 (*Enel si impegna a corrispondere fino al 2024, a decorrere dal 2008 con riferimento alla produzione 2007, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 17 comma 3, lett a) L 896/86 e successive modificazioni ed integrazioni, un corrispettivo annuo di circa 6,7 milioni di Euro. Tale corrispettivo sarà calcolato negli anni in funzione della produzione complessiva, secondo il meccanismo di determinazione ed aggiornamento di cui allo stesso articolo 17 L. 896/86 e dell'articolo 7, comma 1/bis, L.R. 45/97, come modificata dalla L.R. 5/2004*);
- c) Somma aggiuntiva ex art. 4 del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007;

Ai sensi dell'art. 8 del Protocollo 20/12/2007 le compensazioni economiche introdotte dall'accordo sono aggiuntive rispetto al meccanismo dei contributi previsti dalla legge 896/86 allora in vigore (oggi D.lgs. 22/2010) ed esauriscono e sostituiscono qualsiasi altra aspettativa di compensazione socio economica da parte del territorio non prevista da norme, regolamenti od atti vigenti. Restano escluse da quanto sopra le problematiche sugli immobili.

Complessivamente i fondi destinati ai comuni geotermici, sotto il profilo della destinazione d'uso, sono ripartibili in due categorie:

- a) Fondi vincolati alla destinazione di cui all'art. 16 comma 9 del D.Lgs. 22/2010, corrispondenti sostanzialmente ai canoni, contributi di cui alla lett. a) sopra citata. Il gettito dei contributi di cui al cit. articolo, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
- b) Fondi relativi ad ulteriori risorse aggiuntive corrisposti dal concessionario in attuazione degli impegni assunti con il protocollo d'intesa del 2007 e l'accordo volontario attuativo del 2009. Si tratta dei fondi indicati nelle richiamate lett. b) e c). Tali fondi, frutto di un accordo volontario hanno una base meramente contrattuale e non hanno nessun vincolo di destinazione.

I comuni "geotermici", attese le finalità istituzionali dell'UNIONE di comuni, sono interessati, per il tramite dell'Unione stessa, a **destinare** una parte dei finanziamenti derivanti dall'attuazione dei menzionati accordi volontari e di quelli previsti dal D.Lgs. 22/2010, a progetti e programmi d'intervento di valenza comprensoriale, ivi compresi interventi ed attività non specificamente allocati nei rispettivi territori tenendo conto che l'impatto delle coltivazioni geotermiche produce effetti anche nell'ambiente del territorio dei Comuni non interessati direttamente dalla attività geotermica ma limitrofi ai comuni "geotermici".

In particolare appaiono utilizzabili per le finalità sopra indicate, nella misura stabilita del 10%, i fondi previsti dall'art. 4 dell'Accordo Volontario del 20/4/2009 (non vincolati ex art. 16/9 del D.lgs. 22/2010)

Comune	Somme aggiuntive ex Art. 4 accordo volontario 2009
Santa Fiora	1.560.000,00
Arcidosso	901.472,00
Roccalbegna	1.768,00
Castel del P.	136.760,00
<b>Totali</b>	<b>2.600.000,00</b>

CONSIDERATO che i fondi geotermici nella percentuale sopra indicata saranno oggetto di trasferimento all'Unione secondo i termini e le condizioni indicate in un apposita convenzione da stipulare tra unione di Comuni e Comuni Geotermici beneficiari delle risorse;

RITENUTO, per quanto sopra, e sentiti i Comuni interessati, di proporre la istituzione del fondo presso la Unione di Comuni alimentato dal trasferimento delle risorse geotermiche dai Comuni di Arcidosso, Santa Fiora, Roccalbegna, Castel del Piano e di approvare conseguentemente un progetto di convenzione che disciplini il trasferimento e le forme di impiego delle risorse;

CONSIDERATO, altresì, che per il Comune di Castel del Piano, l'impegno a trasferire le risorse geotermiche nelle misura allo stesso spettante decorre dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

**CON VOTAZIONE UNANIME;**

### **DELIBERA**

1) - Di approvare la parte narrativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

1.1 ) Di proporre al Consiglio dell'Unione l'approvazione della convenzione da stipularsi con i Comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Roccalbegna e Castel del Piano, finalizzato a disciplinare la costituzione di un fondo nel bilancio della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana alimentato dalle risorse geotermiche di cui i Comuni stessi usufruiscono in virtù delle norme ed accordi descritti in narrativa.

Il fondo la cui programmazione ed attuazione sarà deliberata dall'Unione sarà destinato a progetti e programmi di intervento di valenza comprensoriale, ivi compresi interventi ed attività non specificatamente allocati nei rispettivi territori tenendo conto che l'impatto delle coltivazioni geotermiche produce effetti anche nell'ambiente nel territorio dei Comuni non interessati direttamente dall'attività geotermica ma limitrofi ai Comuni geotermici.

Cio' al fine di favorire uno sviluppo socio-economico equilibrato dell'intero territorio dell'Unione attraverso misure, azioni ed interventi che tendono ad elevare la qualità della vita e dei servizi offerti a standard omogenei per tutti i Comuni del territorio montano;

1.2) Di proporre al Consiglio della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ed ai Consigli Comuni, Santa Fiora, Arcidosso, Roccalbegna e Castel del Piano, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, la approvazione della Convenzione da stipularsi nelle forme di cui all'art. 30 del T.U. EE.LL. Dlgs 267/2000 nel testo che segue:

<<...

CONVENZIONE TRA I COMUNI GEOTERMICI DI SANTA FIORA ED ARCIDOSO E L'UNIONE DI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI AREA.

TRA

----

---

----

**PREMESSO CHE**

L'Unione di comuni montani Amiata Grossetano, insieme ai comuni aderenti (Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora, Cinigiano, Roccalbegna, Castell'Azzara, Semproniano e Seggiano) sta realizzando un programma di assunzione delle funzioni comunali. Il processo (contingentato nei tempi anche per effetto della normativa legislativa intervenuta a partire dal D.L. 95/2012) si concluderà al 31/12/2013 con il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali degli enti aderenti fatta eccezione per i servizi anagrafici ed elettorali (di competenza statale);

la complessità del processo di aggregazione e di gestione associata di funzioni e servizi e le moltissime problematiche organizzative, logistiche ed economico-finanziarie che sono connesse con tale processo, postulano una fase di start up corrispondentemente lunga e complessa. Tale fase si è ulteriormente aggravata di problematiche e difficoltà a causa della contestuale sostanziale contrazione dei trasferimenti dello Stato e della Regione Toscana.

Nella fase di start-up dell'Unione di comuni sono necessari investimenti specialmente nel campo dell'ICT e della formazione del personale nonché nell'acquisizione di risorse coesenziali per la definizione di una equilibrata pianificazione strategica ed una programmazione fortemente orientata alla soddisfazione dell'utenza ed alla rendicontazione generale e selettiva nei confronti dei comuni aderenti e delle relative collettività locali; queste finalità non sono già patrimonio delle strutture organizzative esistenti che, peraltro, non possono essere incrementate alla luce della vigente legislazione finanziaria;

E' interesse di tutti i comuni aderenti, in coerenza con la costante esperienza maturata negli anni già con la estinta Comunità Montana (che aveva una base territoriale coincidente con l'Unione che alla stessa è succeduta a titolo universale) costruire una programmazione annuale e pluriennale incentrata su misure e progetti con valore ed impatto comprensoriale, nella consapevolezza che la tutela e lo sviluppo dei punti di forza del territorio spiega effetti benefici a prescindere dalla circoscrizione comunale di ubicazione prevalente; inoltre il coordinamento delle iniziative e delle programmazioni locali impedisce duplicazioni e inefficienze. In merito basti pensare a possibili iniziative o progetti di area come una pianificazione territoriale comprensoriale, la valorizzazione di particolari punti d'interesse turistico (si pensi al Giardino Spoerri) o di prodotti tipici di qualità (come le produzioni castanicole, olivicole o vitivinicole), il mantenimento e lo sviluppo di infrastrutture d'interesse comune (si pensi alle reti stradali comunali e vicinali o alle reti di telecomunicazione).

In tale ambito infatti per effetto dell'art. 32 del T.U. n. 267/2000 nel testo in vigore, l'Unione dei Comuni, costituita prevalentemente da Comuni Montani o parzialmente montani esercita in luogo della Comunità Montana le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44 secondo comma della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

In effetti la Unione di Comuni continua ad operare per le finalità descritte all'art. 1 della Legge 1102/71 che corrispondono alla promozione ed alla valorizzazione delle zone montane attraverso la predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo e piani territoriali per un armonico e coordinato progresso dell'intero territorio. Cio' ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale dei Comuni Montani o parzialmente montani dell'ambito ottimale dell'Unione. Rimango inalterate quindi in capo all'Unione le competenze e gli strumenti di azione indicati all'art. 2 della citata Legge 1102/71 (nuove norme per lo sviluppo della montagna) adattati ai principi descritti all'art. 1 della Legge 31.01.1994, n. 97 che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Il contesto normativo citato definisce interventi speciali per la montagna "le azioni organiche e coordinante dirette allo sviluppo globale della montagna" mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano perseguibili mediante azioni comprensoriali che interessino i seguenti profili:

<<...

*a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;*

*b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;*

*c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;*

*d) culturale e delle tradizioni locali. ...>>*

Quindi corrisponde alla missione istituzionale della Unione ed all'interesse dei Comuni che ne fanno parte operare per uno sviluppo socio-economico equilibrato dell'intero territorio dell'Unione attraverso misure azioni ed accordi collettivi che tendano ad elevare la qualità della vita e dei servizi offerti a standard omogenei per tutti i Comuni del territorio montano.

PREMESSO ALTRESI' CHE

I Comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano e Roccalbegna rientrano, in diversa misura, nell'area del bacino dei campi geotermici coltivati in Bagnore di Santa Fiora;

Gli stessi comuni, sulla base della L. 896/86 (oggi sostituita dal D.Lgs. 22/2010) e delle LRT. 45/97 e 39/2005, hanno sottoscritto, in data 20/04/2009, con Enel (soggetto concessionario dei campi geotermici), Regione Toscana, Comunità Montana Amiata Grossetano (oggi Unione di comuni) e altri enti locali interessati, l'ACCORDO VOLONTARIO ATTUATIVO del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007 denominato Accordo Generale sulla Geotermia;

Il richiamato accordo 20/04/2009, dando attuazione all'Accordo volontario territoriale attuativo del protocollo di intesa del 20 dicembre 2007 denominato Accordo generale sulla geotermia, detta tempi e procedure per l'erogazione del Fondo Geotermico, definito dall'articolo 4 comma 1 dello stesso e così composto nonché di ulteriori canoni, contributi e compensazioni previsti dall'art. 3 del richiamato accordo, che possono essere così sommariamente distinti:

- d) Contributi ex articolo 17 commi 3 lettera b) e 8 della L. 896/86 (ora articolo 16 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 22/2010);
- e) Somma aggiuntiva ex articolo 3 del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007 (*Enel si impegna a corrispondere fino al 2024, a decorrere dal 2008 con riferimento alla produzione 2007, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 17 comma 3, lett a) L 896/86 e successive modificazioni ed integrazioni, un corrispettivo annuo di circa 6,7 milioni di Euro. Tale corrispettivo sarà calcolato negli anni in funzione della produzione complessiva, secondo il meccanismo di determinazione ed aggiornamento di cui allo stesso articolo 17 L. 896/86 e dell'articolo 7, comma 1/bis, L.R. 45/97, come modificata dalla L.R. 5/2004*);
- f) Somma aggiuntiva ex art. 4 del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007;

Ai sensi dell'art. 8 del Protocollo 20/12/2007 le compensazioni economiche introdotte dall'accordo sono aggiuntive rispetto al meccanismo dei contributi previsti dalla legge 896/86 allora in vigore (oggi D.Lgs. 22/2010) ed esauriscono e sostituiscono qualsiasi altra aspettativa di compensazione socio economica da parte del territorio non prevista da norme, regolamenti od atti vigenti. Restano escluse da quanto sopra le problematiche sugli immobili.

Complessivamente i fondi destinati ai comuni geotermici, sotto il profilo della destinazione d'uso, sono ripartibili in due categorie:

- c) Fondi vincolati alla destinazione di cui all'art. 16 comma 9 del D.Lgs. 22/2010, corrispondenti sostanzialmente ai canoni, contributi di cui alla lett. a) sopra citata. Il gettito dei contributi di cui al cit. articolo, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
- d) Fondi relativi ad ulteriori risorse aggiuntive corrisposti dal concessionario in attuazione degli impegni assunti con il protocollo d'intesa del 2007 e l'accordo volontario attuativo del 2009. Si tratta dei fondi indicati nelle richiamate lett. b) e c). Tali fondi, frutto di un accordo volontario hanno una base meramente contrattuale e non hanno nessun vincolo di destinazione.

I comuni "geotermici", attese le finalità istituzionali dell'UNIONE di comuni, sono interessati, per il tramite dell'Unione stessa, a **destinare** una parte dei finanziamenti derivanti dall'attuazione dei menzionati accordi volontari e di quelli previsti dal D.Lgs. 22/2010, a progetti e programmi d'intervento di valenza comprensoriale, ivi compresi interventi ed attività non specificamente allocati nei rispettivi territori tenendo conto che l'impatto delle coltivazioni geotermiche produce effetti anche nell'ambiente del territorio dei Comuni non interessati direttamente dalla attività geotermica ma limitrofi ai comuni "geotermici".

In particolare appaiono utilizzabili per le finalità sopra indicate, nella misura stabilita del 10%, i fondi previsti dall'art. 4 dell'Accordo Volontario del 20/4/2009 (non vincolati ex art. 16/9 del D.Lgs. 22/2010)

Comune	Somme aggiuntive ex Art. 4 accordo volontario 2009
Santa Fiora	1.560.000,00
Arcidosso	901.472,00
Roccalbegna	1.768,00
Castel del P.	136.760,00
<b>Totali</b>	<b>2.600.000,00</b>

Considerato che i fondi “geotermici” potranno essere oggetto di trasferimento all’Unione secondo i termini e le condizioni indicate nell’apposita convenzione.

Che la relativa programmazione attuativa ed esecutiva sarà deliberata dall’Unione.

Che, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, i comuni e l’unione, hanno assunto le specifiche deliberazioni di approvazione della presente convenzione da stipularsi ex art. 30 del Tuel rispettivamente con delibere dei rispettivi consigli come segue:

- 1) Unione di Comuni .....
- 2) Comune di .....
- 3) Comune di .....
- 4) Comune di .....
- 5) Comune di .....

Tutto ciò premesso e considerato

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE NELL’INTESA CHE LA PREMESSA NARRATIVA E’ PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.**

**ART. 1 – Scopo della convenzione**

- 1) La presente convenzione disciplina la realizzazione di progetti di area finanziati con quota parte dei corrispettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo collettivo volontario sottoscritto dai comuni geotermici in data 20/4/2009 con Enel, Regione Toscana, Comunità Montana Amiata Grossetano (oggi Unione di comuni montani Amiata Grossetano) ed altri enti locali.
- 2) Oggetto del finanziamento sono i fondi che il soggetto utilizzatore dei campi geotermici è impegnato a corrispondere ai comuni sottoscrittori ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa stipulato il 20/12/2007, con riferimento ai nuovi impianti produttivi, nella misura di € 650.000,00 (nel decennio e, perciò in ragione di € 65.000/Mw annue) per ogni megawatt installato/incrementale, a partire dal rilascio del relativo titolo autorizzativo, a titolo di compensazione ambientale e territoriale, fino alla previsione complessiva –a livello regionale- di 200 megawatt entro il 2024.
- 3) Per quanto concerne l’ambito territoriale dei comuni sottoscrittori della presente convenzione, essendo previsto una quantità di 40 megawatt installati/incrementali l’importo annuo dei contributi compensativi derivanti dall’applicazione dell’accordo volontario è previsto in € 2.600.000,00 annui.
- 4) Gli importi sopra indicati sono calcolati sul presupposto che le norme che regolano il meccanismo dei certificati verdi rimangano invariate rispetto a quelle previste dalla normativa vigente all’atto della sottoscrizione dell’accordo (20/4/2009).
- 5) A valere sui fondi di cui ai precedenti commi, erogati dal soggetto utilizzatore dei campi geotermici, i comuni sottoscrittori della presente convenzione, per le finalità e con le modalità indicate dalla stessa, corrisponderanno all’Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana una somma pari al 10% dei fondi stessi stimata nell’importo di € 260.000,00 (diconsi euro duecentosessantamila). In ogni caso l’impegno dei comuni sottoscrittori è limitato alla predetta percentuale dei fondi effettivamente erogati e viene espressamente escluso un impegno eccedente tale percentuale o comunque eccedente le risorse finanziarie effettivamente incassate dai comuni stessi per i titoli qui indicati.

**ART. 2 – Durata della convenzione**

1. La presente convenzione si applica in riferimento ai fondi assegnati ed erogati per l’esercizio in corso e per quelli che matureranno effettivamente nei nove anni successivi fino al 2022. La durata della convenzione è prevista quindi per dieci anni e, comunque, avrà efficacia tra gli enti firmatari fino al completamento dei programmi finanziati con i fondi di cui all’art. 1.
2. Resta inteso che qualora, per qualsiasi ragione, dovesse venir meno il diritto dei comuni sottoscrittori a percepire i fondi di cui al precedente art. 1, verrà meno la corrispondente obbligazione nei confronti dell’Unione di Comuni.

3. La Convenzione, ferma restando l'esecuzione dei programmi già finanziati secondo la disciplina prevista dalla medesima, potrà comunque essere risolta in qualunque momento con preavviso di sei mesi.

#### ART. 3 – Destinazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti previsti dalla presente convenzione saranno utilizzati dall'Unione destinandoli ad una programmazione annuale / pluriennale incentrata su misure e progetti con valore ed impatto comprensoriale, cioè afferente i territori di tutti i comuni dell'Unione.
2. A titolo meramente indicativo e non esaustivo le parti sottoscrittrici dichiarano di fare riferimento, tra l'altro, ad iniziative o progetti di area come la pianificazione territoriale comprensoriale, la valorizzazione di particolari punti o infrastrutture di rilevante interesse turistico o di prodotti tipici di qualità (come le produzioni castanicole, olivicole o vitivinicole), il mantenimento e lo sviluppo di infrastrutture d'interesse comune (come reti stradali comunali e vicinali o reti di telecomunicazione), l'infrastrutturazione materiale ed immateriale dei servizi oggetto delle funzioni fondamentali trasferite dai comuni all'unione.
3. I programmi e gli interventi finanziati con le risorse rese disponibili ai sensi del precedente art.1 sono deliberati dagli organi dell'Unione in coerenza con la finalità di cui al comma 1.

#### ART. 4 - Forme di consultazione

1. L'attuazione della presente convenzione, per tutto quanto non stabilito dalla medesima, è affidata ad un comitato composto dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei comuni convenzionati i quali, di norma, si esprimeranno con provvedimenti del Presidente.

#### ART. 5 – Disposizioni transitorie

1. Le parti danno atto che l'obbligo del trasferimento delle risorse geotermiche relative al Comune di Castel del Piano decorre dall'esercizio finanziario 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

...>>

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



SG - 2013 - 220

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**UFFICIO PROPONENTE:      SEGRETARIO**

**OGGETTO:**      Convenzione tra i Comuni Geotermici di Santa Fiora - Arcidosso - Castel del Piano - Roccalbegna e L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il finanziamento dei progetti di area .-

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

**I RESPONSABILI**

- COPPI ALDO
- PAPALINI CESARE
- PELLEGRINI  
GIORGIO
- PUPPOLA STEFANO
- BALOCCHI  
ALBERTO

**Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere**

Favorevole                       Sfavorevole \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE  
ADDETTO                      ALLA  
U.O.SEMPLICE  
RAGIONERIA

Petrelli Brunati  
Antonella

**Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere sulla copertura finanziaria**

Favorevole                       Sfavorevole \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

COPPI ALDO

**Per quanto concerne la regolarità contabile:**

Favorevole                       Sfavorevole \_\_\_\_\_

		Data _____ Firma _____
--	--	------------------------

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Fto FRANCO ULIVIERI

IL SEGRETARIO  
Fto ALDO COPPI

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana<sup>1</sup>, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal ..... al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li .....

**IL SEGRETARIO  
Fto ALDO COPPI**

---

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il .....e defissa il ..... senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li .....

**IL SEGRETARIO  
Fto ALDO COPPI**

---

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno ..... per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

**IL SEGRETARIO  
Fto ALDO COPPI**

---

<sup>1</sup> <http://www.cm-amiata.gr.it>